



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

Corso Umberto I n. 412

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Verbale n. 28/2026

Oggetto: Parere sulla proposta di Approvazione Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Comunali ai sensi dell'Art. 1 commi 102/110 della Legge 199/2025.

L'anno 2026, il giorno quindici del mese di maggio, in videoconferenza

15.05.2026

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

composto da:

- Rag. Ferdinando Marchese, Presidente;
- Dott. Francesco Alberto Ferrata, componente;
- Dott. Filippo Spadaro, componente;

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che:

- con pec del 12.05.2026, il Responsabile del V SETTORE- SERVIZIO TRIBUTI E DEMOGRAFICI ha trasmesso la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2026, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Comunali ai sensi dell'Art. 1 commi 102/110 della Legge 199/2025";
- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

- l'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto la facoltà per gli enti territoriali di disciplinare, mediante regolamento, forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- la predetta disciplina consente la riduzione o esclusione di sanzioni e interessi, ferma restando la debenza della quota capitale, delle spese di notifica e delle eventuali spese di procedura;
- il regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- la definizione agevolata deve essere valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, della sostenibilità finanziaria, della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità e della capacità dell'Ente di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- la misura deve essere intesa quale strumento straordinario, eccezionale e temporalmente delimitato, non suscettibile di utilizzo ordinario o reiterato quale modalità stabile di gestione della riscossione;

Visti

- ✓ la proposta di deliberazione consiliare n. 20 del 08.04.2026 avente a oggetto "*Approvazione Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Comunali ai sensi dell'Art. 1 commi 102/110 della Legge 199/2025*";
- ✓ la richiesta di parere formulata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la relazione del Responsabile del V settore concernente la valutazione della convenienza economica, finanziaria e contabile dell'attivazione della definizione agevolata;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi - ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- ✓ l'art. 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- ✓ l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati;
- ✓ gli artt. 162, 193 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC, con particolare riferimento al punto 2.8;

Preso atto che:

- l'Ente, con la proposta deliberativa in esame, intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi a ingiunzioni di pagamento, accertamenti divenuti esecutivi, posizioni in contenzioso, rateizzazioni non regolarmente adempiute e ulteriori fattispecie disciplinate dal regolamento e precisamente oggetto della suddetta definizione agevolata sono:
 - 1) L'imposta Municipale Propria (IMU);
 - 2) Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - 3) Canone Unico Patrimoniale (CUP);
 - 4) Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

- il regolamento considerato consta di numero undici articoli:
 - Art. 1- Oggetto del regolamento,
 - Art. 2- Oggetto della definizione agevolata;
 - Art. 3- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 - Art. 4- Effetti della definizione agevolata;
 - Art. 5- Decadenza della definizione agevolata;
 - Art. 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione;
 - Art. 7- Procedure cautelari ed esecutive in corso;
 - Art. 8- rinuncia al contenzioso pendente;
 - Art. 9- Definizione agevolata in presenza di contenzioso;
 - Art. 10-Trattamento dei dati personali;
 - Art. 11-Entrata in vigore.
- dalla relazione del Responsabile del Servizio Tributi emerge che i tributi maggiormente interessati dalla misura risultano essere IMU e TARI, in ragione del maggiore tasso di morosità riscontrato;
- dalla medesima relazione emerge che la misura è finalizzata al recupero di crediti vetusti o di difficile esazione, alla riduzione dei residui attivi e al miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente;
- le entrate affidate al concessionario Municipia S.p.A. possono rientrare nel perimetro della definizione agevolata ove la titolarità del credito permanga in capo all'Ente;
- restano esclusi dal perimetro del regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo espressa e specifica previsione normativa statale;
- l'eventuale inclusione di partite di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione resta subordinata alla preventiva valutazione e adesione della medesima Commissione, nel rispetto della distinzione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria;

Considerato che

sulla base della proposta regolamentare, della relazione del Responsabile del Servizio Tributi e della documentazione istruttoria acquisita, ha verificato che il regolamento:

- risulta coerente con l'art. 1, comma 102, della legge n. 199/2025, in quanto finalizzato al recupero di crediti di difficile esigibilità;
- individua i soggetti cui l'Ente ha affidato l'attività di riscossione, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997, nonché, per quanto riguarda TARI e TARES, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013;
- circoscrive il perimetro delle entrate oggetto di definizione agevolata alle entrate tributarie e patrimoniali proprie dell'Ente, con esclusione delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali;
- mantiene ferma la debenza della quota capitale, limitando l'agevolazione a sanzioni, interessi ed eventuali accessori nei limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
- risulta formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità, capacità contributiva, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa;
- risulta coerente con gli altri regolamenti vigenti dell'Ente in materia di entrate, riscossione e rateizzazione;

- disciplina entrate la cui titolarità permane in capo all'Ente o a concessionari operanti per conto dello stesso, con esclusione dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo diversa previsione normativa statale;
- appare coerente con la finalità di favorire il recupero di crediti vetusti o di difficile esazione, senza configurare rinuncia alla quota capitale del credito.
- le somme oggetto di riduzione o esclusione, riferite a sanzioni e interessi, devono essere valutate tenendo conto degli accantonamenti effettuati al Fondo crediti di dubbia esigibilità, (dalla relazione a firma del responsabile del V settore si evince che gli stessi vengono accertati per cassa);
- ***la stima del gettito derivante dalla definizione agevolata non risulta adeguatamente supportata da elementi istruttori tali da consentire una piena valutazione della sua prudenzialità, tenuto conto dell'alea connessa all'effettiva adesione dei contribuenti e all'effettivo pagamento delle somme dovute, anche in caso di rateizzazione;***
- deve essere valutato, in modo puntuale e documentato, l'impatto della misura sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del TUEL, sulla gestione dei residui attivi, sulla dinamica di cassa e sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, anche ai fini della corretta rappresentazione del risultato di amministrazione;
- l'eventuale applicazione della definizione agevolata a partite rientranti nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione non può prescindere dalla preventiva valutazione e adesione della medesima Commissione;

Considerato che:

- la definizione agevolata, se correttamente applicata e monitorata, può costituire uno strumento utile per favorire il recupero di entrate pregresse, ridurre i residui attivi, migliorare la capacità di riscossione e contenere il contenzioso;
- la misura non deve tuttavia determinare effetti distorsivi sugli equilibri di bilancio, sulla gestione di cassa, sul FCDE, sul risultato di amministrazione e sulla corretta rappresentazione delle poste contabili;
- **l'assenza di stime pienamente prudenziali impone all'Ente di adottare cautele rafforzate, evitando l'utilizzo anticipato di previsioni di gettito non ancora realizzate;**
- **la gestione delle rateizzazioni, delle eventuali decadenze e dei relativi accertamenti contabili dovrà essere oggetto di specifico e costante monitoraggio;**

Verificato che

- Il quadro rappresentato dall'ente non precisa se sono stati cancellati dalla contabilità residui attivi di dubbia esigibilità e conservate nel solo conto del patrimonio per i quali l'effetto della definizione agevolata dovrebbe essere valutato tenendo conto del fatto che tali poste non partecipano più al risultato di amministrazione e sicuramente ogni somma effettivamente riscossa a seguito dell'adesione alla definizione agevolata determina un incremento dell'avanzo di amministrazione pari al 100 per cento dell'importo incassato, poiché non si verifica più la contestuale riduzione di residui attivi iscritti nel risultato di amministrazione;
- La definizione agevolata non deve essere valutata confrontando il credito originario con la sola somma incassata, ma considerando l'effetto netto congiunto della riduzione del residuo attivo e della liberazione della quota di FCDE ad esso associata.

- Posto che il FCDE evidenziato nell'allegato alla relazione del responsabile del settore V sembrerebbe coprire circa il 91 per cento dei residui IMU e circa l'87 per cento dei residui TARI, la quota di credito non coperta dal fondo sarebbe pari, rispettivamente, al 9 per cento per l'IMU e al 13 per cento per la TARI. Ne deriverebbe che, per i crediti ancora iscritti a residuo, la definizione agevolata produce un effetto positivo in termini di avanzo netto ogni qualvolta l'incasso effettivo superi la predetta quota non coperta da FCDE, in quanto la cancellazione del residuo attivo viene compensata proporzionalmente, dalla contestuale riduzione dell'accantonamento al fondo, considerato, come dichiarato nel corpo della relazione, che sanzioni ed interessi vengono accertati per cassa. In termini applicativi, ciò significa che, a fronte di un credito IMU nominale pari a 100 euro, l'operazione resta finanziariamente conveniente già in presenza di un incasso superiore a 9 euro; allo stesso modo, per un credito TARI nominale pari a 100 euro, la soglia di convenienza si colloca oltre 13 euro.

Atteso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020 l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021 è stata approvata l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019-2023 e che la stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno con decreto n. 90362 del 19.05.2022 notificato al Comune in data 31.05.2022 ed acquisito al prot. n. 11057;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2019/2023 entro i termini stabiliti dal citato Decreto Ministeriale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28.01.2026 l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 (ultimo rendiconto approvato);
- l'Ente opera sull'ultimo bilancio approvato con deliberazione 22 del 30.06.2022 e pertanto si trova in gestione provvisoria;

Rilevato che:

- **l'Organo di revisione, ha più volte sollecitato ed è tuttora in attesa delle misure correttive, più volte richieste e a tutt'oggi rimaste inevase, previste dal comma 6, dell'art. 153 del TUEL atte a ripristinare gli equilibri di bilancio;**
- stante la precaria situazione finanziaria dell'Ente non è stata prodotta alcuna attestazione degli equilibri di bilancio conseguenti all'adozione del regolamento proposto rilasciata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

Sulla scorta di quanto sopra atteso, richiamato, verificato, dato atto e considerato, per quanto di competenza,

ESPRIME riserva di giudizio in merito a:

- 1. effetti negativi sul risultato di amministrazione;**
- 2. rispetto degli equilibri di bilancio;**

su tali aspetti si invita l'Ente ad effettuare adeguata istruttoria preventiva all'adozione del Regolamento proposto, supportata da attendibili stime di riscossione utili a superare le predette riserve di giudizio.

RACCOMANDA

- che la concessione delle eventuali rateizzazioni avvenga esclusivamente mediante formale provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata o di un suo delegato, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dal regolamento e nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e contabili vigenti;
- che la contabilizzazione delle rateizzazioni sia effettuata nel rigoroso rispetto dei principi contabili applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, assicurando l'imputazione delle entrate secondo il principio dell'esigibilità e la separata evidenza in appositi sottoconti o partite contabili dedicate, al fine di consentire il monitoraggio puntuale degli importi concessi, riscossi, non riscossi e decaduti;
- che si proceda ad una attenta verifica del regolamento con particolare attenzione ai richiami ed ai rimandi ad altri articoli del Regolamento stesso (con particolare riferimento all'articolo 5 "... Mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento di una rata oltre termine di tolleranza di cui all'art. 6") infatti non è stato indicato e non è pertanto possibile evincere chiaramente nell'art. 6 il termine di tolleranza che si prevede;
- che siano chiaramente identificati in contabilità i residui attivi derivanti dall'attività di definizione agevolata, regolarizzazione o ravvedimento, distinti per tributo, annualità, quota capitale, sanzioni, interessi, spese e stato della riscossione;
- che l'Ente garantisca un costante monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della definizione agevolata, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, alla gestione di cassa, alla congruità del FCDE, all'effettivo andamento della riscossione e agli effetti sul risultato di amministrazione;
- che siano effettuate verifiche periodiche sull'adempimento dei piani rateali concessi e sulle eventuali scadenze dai benefici, adottando tempestivamente i conseguenti provvedimenti di recupero delle somme dovute;
- che l'Ente non utilizzi eventuali previsioni di gettito derivanti dalla definizione agevolata per finanziare spese certe, ricorrenti o non comprimibili, se non nei limiti degli effettivi incassi realizzati;
- che l'Ente predisponga appositi prospetti di monitoraggio, distinti per tributo, annualità, tipologia di entrata, quota capitale, sanzioni, interessi, spese, importi oggetto di definizione, rateizzazioni concesse, incassi realizzati, somme non rimosse e posizioni decadute dal beneficio;
- che la valutazione della congruità del FCDE sia aggiornata in sede di salvaguardia degli equilibri, variazione di bilancio e rendiconto, tenendo conto dell'effettivo andamento della riscossione derivante dalla definizione agevolata;
- che l'istituto venga applicato quale misura straordinaria, eccezionale e temporalmente delimitata, evitando che lo stesso assuma carattere ordinario o reiterato nella gestione della riscossione;

- che l'eventuale inclusione di partite rientranti nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione sia subordinata alla preventiva valutazione e adesione della medesima Commissione, nel rispetto della distinzione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria;
- che restino esclusi dal perimetro applicativo del regolamento i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, salvo espressa e specifica previsione normativa statale;
- che siano rispettati gli obblighi di pubblicazione, efficacia e trasmissione previsti dalla normativa vigente, nonché ogni ulteriore adempimento connesso alla corretta applicazione del regolamento.

L'Organo di revisione evidenzia, infine, che l'applicazione della definizione agevolata in assenza di adeguata istruttoria, di attendibili stime di riscossione, di puntuale verifica degli effetti sugli equilibri di bilancio, sulla cassa, sul FCDE e sui residui attivi, nonché in mancanza di un costante monitoraggio degli effetti della misura, potrebbe determinare una non corretta rappresentazione delle poste contabili e del risultato di amministrazione, con possibili profili di criticità anche in sede di controllo da parte della Corte dei conti.

Il presente parere è reso sulla base degli elementi istruttori, dei dati contabili, delle relazioni e delle informazioni fornite dagli uffici competenti alla data odierna.

Restano ferme la responsabilità degli organi dell'Ente, dei responsabili dei servizi e del funzionario responsabile dell'entrata in ordine alla corretta gestione amministrativa, tributaria, contabile e finanziaria delle operazioni connesse all'attuazione della disciplina in esame, nonché alla veridicità, completezza e aggiornamento dei dati posti a fondamento della proposta regolamentare.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

F.to Ferdinando Marchese

Dott. Francesco Alberto Ferrata

Dott. Filippo Spadaro